



Proposta di legge recante:

**“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020,
n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei).”**

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare esclusivamente l'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei).

L'intervento di novellazione normativa, che si rende necessario al fine dare seguito a un impegno assunto nei confronti del Governo nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si propone di adeguare il contenuto delle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21/2020 alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, la quale deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 nei seguenti termini:
- aggiungendo alla fine della lettera c), che prevede, tra gli obiettivi del Consorzio la "tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine", che ciò avvenga "nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- eliminando dalla lettera e) il riferimento alle zone di interesse "archeologico" in quanto sottoposte *ex lege* a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei).

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	L'art. 1 apporta le seguenti modifiche di carattere ordinamentale al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2020: alla fine della lettera c) aggiunge le parole "nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; elimina dalla lettera e) il riferimento alle zone di interesse "archeologico", in linea con la normativa statale di riferimento.			0
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Totale	0	0	0	0

Proposta di legge recante

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei).”

Art.1

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2020)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

b) alla lettera e) la parola “archeologico,” è soppressa.

Art. 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

